DECISIONE N. 1687/79/CECA DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1979

recante seconda modifica della decisione n. 3017/76/CECA relativa all'obbligo per le imprese che esercitano un'attività di produzione nel settore dell'acciaio, di dichiarare alcuni dati concernenti le loro consegne di acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 47,

considerando che la decisione n. 3017/76/CECA della Commissione [1], modificata dalla decisione n. 1555/77/CECA [2], fa obbligo alle imprese che esercitano un'attività di produzione nel settore dell'acciaio di dichiarare alcuni dati concernenti le consegne di acciaio;

considerando che alcune definizioni di prodotti, utilizzate nel programma previsionale acciaio della Commissione e nei programmi di consegna delle imprese siderurgiche, sono state modificate a partire dal quarto trimestre 1978;

considerando che è necessario controllare regolarmente l'applicazione dei programmi indicati in precedenza e che a tal fine è opportuno disporre di statistiche di consegna basate sulle stesse definizioni dei programmi;

considerando che occorre pertanto modificare la decisione n. 3017/76/CECA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato 1 della decisione n. 3017/76/CECA è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

All'atto della dichiarazione mensile del 20 agosto 1979 le imprese sono tenute a dichiarare, conformemente all'allegato, le consegne trimestrali effettuate nel corso del primo e secondo trimestre 1974, del quarto trimestre 1978 e del primo e secondo trimestre 1979 all'interno del mercato comune e verso i paesi terzi.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 344 del 14. 12. 1976, pag. 24.
[2] GU n. L 173 del 13. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

STATISTICA RAPIDA DELLE CONSEGNE DI ALCUNI PRODOTTI SIDERURGICI AI SENSI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA CECA

Paese :	Stabilimento :	Mese :
Società :	Luogo :	
	Numero di immatricolazione presso la Commissione :	

Modulo da far pervenire debitamente compilato entro e non oltre il 20 di ogni mese per il mese precedente alla Commissione delle Comunità europee (DG III, Direzione Acciaio), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex 21877 COMEU B — tel : 735 00 40).

Unità : tonnellata metrica	Verso la Comunità	Verso i paesi terzi	Totale
	01	02	(01 + 02)
Prodotti finiti laminati in acciaio comune :			
1. Travi (ad ali larghe ed altre travi, profilati e travi ad U di 80 e più mm) esclusi profilati speciali e di sostegno per miniere			
2. Vergella			
3. Tondi da cemento armato			
4. Altri acciai mercantili esclusi profilati speciali, barre per molle e profilati a bulbo			
5. Lamiere da treno quarto escluse lamiere per tubi da più di 406 mm			
6. Lamiere sottili laminate a freddo e a caldo			
7. Altri prodotti piatti a caldo (1)			
8. Nastri larghi laminati a caldo (coils) per rilaminazione nella Comunità da rilaminatori indipendenti (2)			
Totale da 1 a 8			

(1) Lamiere grosse e medie (ex coils da combinata), nastri larghi (coils) per utilizzazione diretta e nastri. Esclusi lamiere e nastri larghi (coils) per tubi di più di 406 mm.

(2) Ai sensi della decisione n. 3139/78/CECA, articolo 2, paragrafo 5.